

- La Societas Europaea nel Principato di Liechtenstein

## LA SOCIETAS EUROPAEA NEL PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN

La Societas Europaea (SE) è una realtà dell'Unione Europea dall'8.10.2004. Poiché fa parte dello Spazio economico europeo (SEE) dal maggio 1995, il Liechtenstein può avvalersi anche di questa forma giuridica e offrire una Societas Europaea con sede sul proprio territorio ai clienti che desiderano accedere al mercato comunitario.

L'iscrizione nel Registro di Commercio della prima SE basata sul diritto del Liechtenstein, che ha avuto luogo nell'agosto 2006, ci ha fornito lo spunto per illustrarne qui di seguito le caratteristiche e segnalarne alcuni vantaggi specifici.

### Fondamento giuridico

Al fondamento della SE si pongono il regolamento (CE) N. 2157/2001 del Consiglio dell'8.10.2001 relativo allo statuto della Societas Europaea (SE-VO) e la direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8.10.2001 che completa lo statuto della Societas Europaea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (SE-RL). Pur essendo applicabile con effetto immediato in tutti gli Stati mem-

bri, il regolamento SE-VO richiede una legge d'attuazione in ogni singolo paese. Con effetto dal 10.02.2006, il Liechtenstein ha posto in vigore la legge (SEG) sullo Statuto della Societas Europaea (SE) e, contemporaneamente, il Registro di Commercio ha redatto un promemoria per le nuove iscrizioni di SE nel Liechtenstein. Sempre in data 10.02.2006, ha assunto valenza giuridica anche la legge sul coinvolgimento dei lavoratori nella Societas Europaea (legge sul coinvolgimento nella SE; SEBG).

### Scopo

La SE è una società transfrontaliera di diritto europeo disponibile per le imprese in alternativa agli assetti nazionali. Non si tratta tanto di costituire una nuova società in uno degli Stati membri, per esempio nel Liechtenstein, quanto piuttosto della possibilità di ristrutturare, riorganizzare e riunire le imprese oltre i confini della sovranità nazionale sulla base di regole fondamentalmente unitarie a livello comunitario, e di trasferire la loro sede all'estero pur mantenendone l'identità.

### Costituzione di una SE improntata al diritto del Liechtenstein

La SE è una società il cui capitale è frazionato in azioni. Il capitale sottoscritto deve ammontare ad almeno EUR 120 000, e ogni azionista risponde soltanto nei limiti della quota per cui si è impegnato.

Si deve osservare che, in linea di massima, solo le società anonime (SA) possono costituire una SE. Alle persone fisiche o alle società di persone è consentito costituire una SE solo in qualità di soci fondatori unici. Di conseguenza, si deve iniziare costituendo una SA nazionale, prima di poterla fondere in un'altra SA o trasformarla in una SE. Un preesistente istituto giuridico dell'Anstalt può essere prima trasformato in una SA senza passaggi intermedi, quindi impiegato per la costituzione di una SE.

In linea di principio, ai fini della costituzione di una SE sono determinanti le disposizioni sulle società anonime nazionali dello Stato membro in cui la SE avrà la propria sede. La SE acquisisce

personalità giuridica con l'iscrizione nel registro nazionale. Tuttavia, secondo le opzioni previste dal regolamento, la SE può essere costituita esclusivamente con determinate forme nonché considerando gli aspetti legati alla pluralità di Stati e, quindi, caratterizzati da una precisa definizione spazio-temporale. Esiste quindi un *numerus clausus* delle forme di costituzione.

Ne sono contemplate complessivamente quattro:

- fusione transfrontaliera (per acquisizione o nuova costituzione) di almeno due società anonime nazionali;
- costituzione di una SE holding congiunta tramite almeno due società anonime nazionali. Diversamente dalla fusione, le società partecipanti all'operazione si mantengono distinte;
- costituzione di una SE affiliata congiunta tramite almeno due società anonime nazionali;
- trasformazione di una SA nazionale, se ha da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro.

### Struttura organizzativa

Per quanto riguarda la direzione ed il controllo dell'impresa (corporale governance), si può scegliere tra due strutture parallele, ossia tra il sistema monistico o dualistico.

Il sistema monistico, più usuale nel Liechtenstein, prevede un unico organo di amministrazione (consiglio d'amministrazione), i cui poteri possono essere

descritti con maggiori dettagli nello statuto o in un regolamento particolare. È consentita una delegazione di gestione, per esempio in una direzione. Il consiglio d'amministrazione può essere costituito da una o più persone; una SE con un capitale sottoscritto di almeno CHF 1 mio deve tuttavia possedere un consiglio d'amministrazione con almeno tre membri, a meno che non si tratti di una società che svolge esclusivamente l'amministrazione di beni sul territorio nazionale, ma non altre attività. Il sistema dualistico prevede invece un organo di direzione (Presidenza) e uno di vigilanza; finora il diritto del Liechtenstein praticamente non conosceva questo sistema (a eccezione per esempio delle banche).

In entrambi i casi, il massimo organo della SE è costituito dall'assemblea generale degli azionisti (denominata «Assemblea generale» nel regolamento), che rappresenta i detentori delle quote e prende le decisioni fondamentali.

### Trasferimento transfrontaliero della sede

La SE differenzia in modo molto generico tra sede sociale e amministrativa. La sede della SE deve trovarsi nello stesso luogo dell'amministrazione principale e obbligatoriamente in uno Stato membro. Per amministrazione principale non s'intende necessariamente un grosso comitato di collaboratori e/o uno stabilimento di produzione. Per questo motivo anche una società inglese, che non è attiva in Inghilterra né vi ha personale, può essere fusa con una società di domicilio nel Liechtenstein per formare una SE con sede e amministrazione principale in quest'ultimo paese.

La SE può non solo definire liberamente la propria sede all'atto della costituzione, ma anche trasferirla oltre i confini nell'ambito del SEE, senza necessità di sciogliere né di ricostituire la società stessa. Rispetto ad una SA di diritto nazionale, la SE gode di riconoscimento oltre i confini del proprio paese e beneficia di libertà specifiche del mercato interno e dello Spazio economico europeo. Inoltre la SE può avvalersi pienamente delle differenze che caratterizzano i sistemi nazionali di diritto delle società, opzione che non è contemplata per una SA.

### Influenza dei collaboratori

Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è una delle esigenze centrali dell'Unione europea (UE) e quindi non si deve sottovalutare l'importanza della legislazione corrispondente.

Tramite la direttiva SE-RL si garantisce che i rappresentanti dei lavoratori della SE, delle sue affiliate e dei suoi stabilimenti possano esercitare un'influenza sulle decisioni della società nella misura in cui i diritti di informazione, consultazione e partecipazione possano essere negoziati quali condizioni costitutive della SE in seno ad ogni singola impresa (cosiddetta soluzione di negoziazione). Se non si giunge a un simile accordo, in via sostitutiva saranno applicate le disposizioni della direttiva SE-RL e del relativo allegato, che dovranno essere trasformate in diritto nazionale (cosiddetta soluzione di recepimento) allo scopo di garantire un minimo d'informazione e consultazione in base alla direttiva sui consigli aziendali europei.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella SE, i Paesi dell'UE

hanno dovuto accordarsi su un compromesso. Solo per citare un esempio, vi sono enormi differenze tra la codeterminazione (paritetica) in Germania e la piena libertà in Inghilterra. Di conseguenza, in merito alla partecipazione dei lavoratori nel consiglio d'amministrazione o di vigilanza, ci si è accordati sul principio «prima/dopo» (ex ante/ex post), ossia sulla partecipazione se, all'atto della trasformazione in SE, esistevano già diritti in tal senso nelle società originarie oppure se, nel caso di altre forme di costituzione, in una delle società interessate esisteva già la partecipazione in misura del 25% (fusione) o del 50% (holding, affiliata).

In futuro potrà quindi configurarsi una SE con sede in Germania che non prevede poteri di partecipazione, e una con sede in Inghilterra ma soggetta alla codeterminazione paritetica a causa dell'influsso tedesco. Per questo motivo, in Europa non esisterà un sistema unitario nonostante le direttive.

I diritti di partecipazione previsti per legge non sono noti nel sistema del Liechtenstein. Se però una SE è fondata per trasformazione, fusione o costituzione di una holding dall'estero e le imprese estere conoscevano forme di partecipazione, esse dovranno essere applicate anche nel Liechtenstein. Se in nessuna delle società interessate esistevano disposizioni in materia prima della registrazione della SE nel Liechtenstein, la società non è tenuta a introdurre accordi sulla partecipazione dei lavoratori. Nel Liechtenstein resterebbe quindi il diritto all'informazione e consultazione, ma non di partecipazione.

### Tassazione

Il regolamento SE-VO non contempla disposizioni fiscali e quindi la SE viene tassata secondo le normative nazionali. In altre parole uno Stato membro dell'UE non può discriminare una SE del Liechtenstein rispetto alle proprie società.

L'imposizione attuale si orienta sul diritto del paese in cui la SE ha la propria sede sociale, equiparandola fiscalmente alle società anonime nazionali. L'assoggettamento alle imposte è illimitato nello Stato in cui ha sede la società, ma limitato nei singoli paesi che ospitano i suoi stabilimenti produttivi e le filiali. Di conseguenza, la SE dovrà eseguire una determinazione degli utili distinta secondo le leggi vigenti in ogni paese dove ha aperto uno stabilimento produttivo e/o una filiale. Il diritto nazionale disciplina anche la distribuzione dei dividendi.

In qualità di impresa giuridicamente integrata ed unitaria a livello europeo con libera determinazione della sede, la SE può essere utilizzata per la pianificazione fiscale. Nel singolo caso, si può pianificare la scelta dello Stato in cui porre la sede, nonché evitare le imposte alla fonte e la tassazione forfetaria, o sfruttare a proprio vantaggio gli accordi di doppia imposizione ed i sistemi di tassazione di gruppo.

### Conclusione

Oltre alle forme societarie di diritto nazionale finora conosciute, la SE consente di creare società la cui struttura e funzionamento sono disciplinate da un regolamento comunitario direttamente vigente in tutti gli Stati membri. In que-

sto modo, sono consentite sia la costituzione che la direzione di società d'impronta europea, senza che le differenze tra le normative vigenti a livello nazionale per le società commerciali ed il loro campo di validità territorialmente limitato costituiscano un ostacolo.

In luogo di strutture giuridiche molto complesse può subentrare una SE sostanzialmente semplificata e rispondente alle diverse condizioni generali del SEE. Per esempio, esiste la possibilità di operare in tutta Europa con una singola SE articolata in filiali giuridicamente subordinate negli Stati membri. In questo modo non solo si riduce l'iter decisionale, ma si risparmiano i costi delle numerose affiliate e delle loro funzioni di organizzazione, amministrazione, gestione, monitoraggio, controlling, reporting, fatturazione, controllo, pubblicità, assemblee generali e societarie, ecc., o almeno li si può ridurre in misura consistente. Analogamente alle persone fisiche, le imprese possono avvalersi illimitatamente della libertà di sede garantita nel trattato CE e nell'accordo SEE.

Il Liechtenstein gode di una posizione di partenza decisamente buona. Per esempio, il diritto delle società anonime è molto liberale e, a differenza di altri ordinamenti giuridici, lascia ai singoli statuti ampia discrezione nello strutturare vari aspetti, in particolare l'organizzazione. Inoltre, il Liechtenstein si avvale della facoltà prevista dal regolamento SE-VO per definire le condizioni di costituzione in modo che anche una società, avente la propria amministrazione principale al di fuori del SEE, possa partecipare alla costituzione di una SE purché

sia stata fondata secondo il diritto di uno Stato membro, abbia sede in esso e intrattenga un rapporto effettivo e duraturo con l'economia di tale Stato. In questo modo, anche le società con (pura) sede sociale nel Liechtenstein,

ma con l'amministrazione principale al di fuori del SEE, possono partecipare alla costituzione di una SE. Il Liechtenstein diventa molto interessante come sede per affiliate di imprese svizzere, ma anche per quelle di paesi terzi.

Per ulteriori informazioni, sarà volentieri a vostra disposizione presso Allgemeines Treuunternehmen l'autore dell'articolo, lic. iur./MBA Elmar Jerien.

## **Allgemeines Treuunternehmen**

Aeulestrasse 5

C. P. 83

FL-9490 Vaduz

Principato di Liechtenstein

Telefono +(423) 237 34 34

Telefax +(423) 237 34 60

E-mail [info@atu.li](mailto:info@atu.li)

Internet [www.atu.li](http://www.atu.li)

Il presente documento è pubblicato anche in lingua inglese, francese e tedesca.

Il bollettino ATU è una pubblicazione sporadica dell'Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto assolve soltanto scopi genericamente informativi e non sostituisce la consulenza giuridica.